



Milano, 14 settembre 2011

# **TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO**

**Nuove modalità di attivazione**

**Art. 11 D.L. 13 Agosto 2011 n. 138**

Settore Formazione Professionale

# Premessa

I Tirocini Formativi e di Orientamento sono finalizzati a favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e intendono favorire l'occupazione mettendo i lavoratori a contatto con le realtà aziendali. Sono stati introdotti dall'art. 18 della legge 196/97 ("Legge Treu") e disciplinati da due successivi decreti del Ministero del Lavoro (d.m. 25/03/98 n. 142, la circolare 15/07/98 n. 92 e d.m. 22/01/01) e la sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale che sancisce la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini.

# La precedente disciplina:

Art. 18 della legge 196/97 – D.M. 25/03/98 n. 142

## Punti essenziali:

- 1) Attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e formazione;
- 2) Svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni;
- 3) Durata non superiore ai 12 mesi, ovvero a 24 mesi in caso di soggetto portatore di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
- 4) Il tirocinante deve essere assicurato presso l'Inail da parte dell'ente promotore;
- 5) Sia l'ente promotore sia l'azienda devono indicare un proprio tutor;
- 6) Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo.

## Decreto Legge 13 Agosto 2011 n. 138 art. 11 campo di applicazione (1):

- Tirocini non curriculari (tirocini non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali);
- Durata: non superiori ai 6 mesi (proroghe comprese);
- Destinatari: neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
- I tirocini possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali.

**Decreto Legge 13 Agosto 2011 n. 138 art. 11**

**Campo di applicazione (2):**

In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trova applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni dell'Art. 11 del Decreto, l'Art. 18 della Legge n. 196/97 e il relativo regolamento di attuazione.

# Decreto Legge 13 Agosto 2011 n. 138 art. 11

## Eccezioni (1):

Il nuovo Decreto non si applica a:

- 1) disabili;
- 2) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- 3) soggetti in trattamento psichiatrico;
- 4) tossicodipendenti;
- 5) alcolisti;
- 6) condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

# Decreto Legge 13 Agosto 2011 n. 138 art. 11

## Eccezioni (2):

Il nuovo Decreto non si applica a:

- Tirocini curriculari, ovvero i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo.

## Chiarimenti ministeriali: Circolare n. 24 del 12/09/2011

### Finalità e limiti dell'intervento:

Con l' Art. 11 del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 il Governo si pone l'obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia.

La nuova normativa ha per oggetto la promozione dei tirocini formativi e di orientamento volti ad agevolare l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro, mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

## Chiarimenti ministeriali: Circolare n. 24 del 12/09/2011

### Finalità e limiti dell'intervento:

Non rientrano nel campo di applicazione del Decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore di:

- 1) disoccupati;
- 2) lavoratori in mobilità;
- 3) altre esperienze a favore di inoccupati la cui regolamentazione rimane affidata alle Regioni;
- 4) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province.

## Chiarimenti ministeriali: Circolare n. 24 del 12/09/2011

Tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge

I tirocini formativi ed orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto 2011 sono disciplinati dalla precedente normativa e potranno proseguire fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo.

Ciò vale solo per l'attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.

# Chiarimenti ministeriali: Circolare n. 24 del 12/09/2011

## Controlli ispettivi

Il personale ispettivo è tenuto a verificare:

- 1) La tipologia del tirocinio (se di formazione e orientamento oppure di reinserimento/inserimento);
- 2) La legittimità del tirocinio.

## Sanzioni

In caso di non conformità alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento verranno applicate le sanzioni amministrative e si dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, procedendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.

# La regolamentazione delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento

